



**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI PLOAGHE - PROVINCIA DI SASSARI**

**CONTRATTO DI APPALTO**

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL  
COMUNE DI PLOAGHE, NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI  
OBIETTIVI PREVISTI DAL PNRR "MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 -  
INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE  
DELLE SCUOLE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION  
EU.

(C.I.G.: A00CEB989B CUP: H19J22000690001)

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **29** del mese di **novembre (29.11.2023)**, presso gli  
uffici comunali ubicati in Piazza San Pietro, con il presente contratto, da valersi ad ogni  
effetto di legge, avanti a me, Dott. Antonio Mastinu Segretario titolare del Comune di  
Ploaghe, in veste di ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D. Lgs. n.  
267/2000, in assenza di testimoni avendovi le parti espressamente rinunciato con il mio  
consenso, sono personalmente comparsi:

L' Ing. Andrea Pireddu, nato a Macomer (NU) il giorno 30.06.1974 - Codice Fiscale n.ro  
PRDNDR74H30E788Y - domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al  
presente atto quale Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ploaghe con sede  
in Ploaghe in Piazza San Pietro (codice fiscale n.ro 00253310908), ai sensi dell'articolo  
107, terzo comma, lett. c) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e del decreto Sindacale n. 03  
in data 19.01.2022 documenti in atti del Comune;

il sig. Deledda Giovanni, nato il 17/05/1972 a Sassari, C.F. DLDGNN72E171452H,



residente nel Comune di Ittireddu (SS), via Europa n. 10, il quale , in forza di procura

institoria depositata presso lo studio notarile del Dott. Giovanni Maniga, al rep. 257667

del 06/02/2014, fascicolo 25227, registrata a Sassari il 12/02/2014 al n° 811,serie 1T, è

delegato a stipulare contratti pubblici per conto dell'impresa GEOM. GIUSEPPE ANGIUS

COSTRUZIONI S.R.L. avente sede legale in Italia nel Comune di Porto Torres (SS), via

S.S. 131 km 224-300, Codice Fiscale 02066230901 Partita IVA n. 02066230901, che di

seguito nel presente atto verrà chiamato per brevità "Appaltatore".

Detti componenti della cui identità e qualifica giuridica io Segretario Rogante sono certo,

mentre dichiarano di eleggere per questo atto il loro domicilio presso gli uffici del Comune

di Ploaghe, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale:

### **PREMESSO**

– che con determinazione di aggiudicazione del Dirigente Apicale della Centrale Unica di Committenza (Unione dei Comuni del Coros) n. 23 del 26.09.2023, sono stati aggiudicati in via definitiva all'appaltatore i lavori di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 703.753,46, oltre di oneri per la sicurezza pari a € 24.888,86 e iva di legge;

– che in data 29.11.2023 con prot. n. 11389 è stata sottoscritta dal Responsabile unico del progetto e dal procuratore dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

- Che l'impresa ha costituito la cauzione definitiva;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

I predetti componenti previa verifica e conferma della narrativa che precede, nonché presa visione e lettura degli atti richiamati che sebbene non allegati si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto.



### Articolo 1 – (Oggetto e ammontare del contratto)

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice come sopra rappresentata conferisce all'impresa "GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L." avente sede legale in Italia nel Comune di Porto Torres (SS), S.S. 131 km 224-300, Codice Fiscale 02066230901 Partita IVA n. 02066230901, l'appalto dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA, NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PNRR" MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU".

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad € 703.753,46 oltre oneri sicurezza ed IVA di legge, ed è da intendersi a corpo e a misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

### Articolo 2 – (Allegati al contratto)

1. Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati gli elaborati del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26/07/2023, ed in particolare l'elenco prezzi ed il capitolato speciale, sottoscritti dalle parti.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.



## Articolo 2 bis – (Esecuzione appalto e Normativa PNRR)

1. L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – MISSIONE 4 - componente 1 - investimento 3.3 piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)
2. L'appaltatore si obbliga all'assolvimento degli obblighi connessi al principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE, n. 2020/852 del 18 giugno 2020, e con l'art. 5 del Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021. Pertanto, secondo quanto previsto dall'allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 – *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"*, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, per gli investimenti di cui alla Missione 4 – Componente 1 – M4C113.3 *"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"*, sono escluse le seguenti attività:
- Attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;



- Attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

- Attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

- Attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Si sottolinea che nella lista di esclusione sono ricomprese anche le caldaie a gas.

L'esclusione delle suddette attività è comunque definita nella **Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici** e nella **Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali**, entrambe allegata alla *Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH* di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33.

**3.** L'appaltatore si obbliga al rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d. *tagging*), in particolare, la Missione 4 – Componente 1 – M4C113.3 "*piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole*", prevede un contributo al tagging climatico pari al 100%.

**4.** L'appaltatore si obbliga di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* associati alla Missione 4 – Componente 1 – M4C113.3.

**5.** L'appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice, salvo il caso in cui non sia soggetto a tale obbligo.

**6.** (nel caso in cui sia stato previsto l'obbligo assunzionale ex art. 47 c. 4) L'appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del DL n. 77/2021 e s.m.i., una quota pari al 30% di occupazione giovanile (under 36) delle assunzioni necessarie per



l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7

dicembre 2021.

**7.** (se l'operatore occupa un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50)

L'appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla

stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e

femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di

qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai

sensi dell'art. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii. Tale Relazione sarà oggetto di

pubblicazione sul sito del Comune di Ploaghe nella sezione "Amministrazione

Trasparente".

**8.** (se l'operatore occupa un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50)

L'appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la

certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima legge e ad illustrare le eventuali sanzioni e i

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della

presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis D.L. n. 77/2021 e

ss.mm.ii.. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Ploaghe



nella sezione "Amministrazione Trasparente". In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di penali pari al 1 per mille dell'importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'Anac.

### **Articolo 3 – (Termini, penali e proroghe)**

**1.** I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 300 (**trecento**) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale giornaliera di € 250 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

**2.** La penale è comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori e da quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto.

**3.** È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

**4.** Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il direttore dei lavori e l'organo



di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Progetto può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

#### **Articolo 4 – (Pagamenti in acconto e saldo – interessi)**

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di € 75.000,00 (settantacinquemila/00).

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.).

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello



eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

**Articolo 5 – (Cauzione definitiva)**

**1.** La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. 753616306 emessa dalla Agenzia LECCE BACHELET in data 20.11.2023 per un importo di € 29.146,00.

**2.** Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

**3.** La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**4.** La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

**5.** L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.



6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

**Articolo 6 – (Assicurazioni per i rischi di esecuzione)**

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 n. E1508095 emessa da Itas Mutua in data 28.11.2023 per un importo di € 728.642,32 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di € 520.000,00 non inferiore a quanto prescritto dal c. 10 dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

**Articolo 7 – (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a



favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

#### **Articolo 8 – (Adempimenti in materia antimafia)**

1. l'appaltatore dichiara di essere in regola in ordine alla comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

#### **Articolo 9 – (Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa)**

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

#### **Articolo 10 – (Domicilio)**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 e s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Porto Torres (SS), S.S. 131 km 224-300, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.



### Articolo 11 – (Modalità di pagamento)

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità;

2. L'appaltatore dichiara che il soggetto indicato al successivo art. 14 è autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al comune di Ploaghe – Settore Tecnico “codice univoco ufficio” IPA 5758HW. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

### Articolo 12 – (Patto di integrità)

In relazione al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1,



comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto." Le parti recepiscono la suddetta normativa nella consapevolezza reciproca che il suindicato "Patto di integrità" stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra l'amministrazione comunale e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Le parti danno atto che, come esplicitamente previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il mancato rispetto del patto di integrità adottato dall'amministrazione comunale di Ploaghe con delibera di Giunta n. 65 del 25/05/2017 darà luogo all'esclusione dalle gare e alla risoluzione del contratto.

**Articolo 13 – (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

**Articolo 14 – (Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010, n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010, n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni



alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente

dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è

sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena

tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente

contratto. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del

contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine è stato autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in

conto o a saldo i signori:

- Bonifacio Angius, nato a Sassari il 07.06.1974 e residente a Sassari in via Luna e

Sole n° 70/A – Codice Fiscale: NGSBFC74H071452G;

- Giuseppe Angius, nato a Villanova Monteleone (SS) il 13.02.1945 e residente a

Porto Torres, S.S. 131 Str. 1 n° 27- Codice Fiscale: NGSPP45B13L989P

- Marco Angius, nato a Sassari il 27.03.1984 e residente a Sassari in Piazza D'Italia

n° 28 – Codice Fiscale: NGSMRC84C271452E;

ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta,

i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario

dedicato alle commesse pubbliche - codice IBAN IT 27 Z 01030 17201

000000261216. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità

o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal

cottimista al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.



### **Articolo 15 – (Capitolato generale d'appalto)**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

### **Articolo 16 – (Controversie)**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

### **Articolo 17 – (Cessione del contratto – Subappalto)**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

### **Articolo 18 – (Osservanza ed attuazione dei Piani di Sicurezza)**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto



2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori in caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**Articolo 19 – (Responsabilità verso terzi - assicurazione per danni di esecuzione)**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Dlgs n. 36/2023, stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le lavorazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza. Resta



inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In ottemperanza alla normativa su riportata l'Appaltatore provvederà, prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza assicurativa per danni di esecuzione, garanzia di manutenzione e responsabilità civile verso terzi, con un massimale per sinistro di € 500.000,00.

**Articolo 20 – (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- b) dalle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- c) dalla L. 108/2021;
- d) dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- e) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.



In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione Comunale prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare al Casellario Informatico presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici i fatti riguardanti tutte le fasi di esecuzione del presente contratto.

#### **Articolo 21 – (Rispetto codice di comportamento Dipendenti Pubblici)**

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 del quale riceve copia accusandone ricevuta. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

#### **Articolo 22 – (Trattamento dei dati personali)**

Il R.U.P., ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Articolo 23 – (Spese e registrazione)**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.



3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

**Articolo 24 – (Atto pubblico in forma elettronica – sottoscrizione digitale)**

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio

2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) richiesto.

Io Segretario Rogante del Comune di Ploaghe ho ricevuto il presente atto, non in

contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, del quale ho dato lettura

alle parti contraenti che, lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà e lo

approvano, e con me, in mia presenza e vista lo sottoscrivono con firme digitali per le

quali, io sottoscritto segretario comunale ufficiale rogante, attesto che i certificati di

firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1,

lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il

presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di

mia fiducia sotto la mia personale responsabilità, mediante l'utilizzo ed il controllo

personale degli strumenti informatici su 19 facciate di un foglio uso bollo fino alle firme.

**PER L'IMPRESA:**

**Sig. Deledda Giovanni**

**IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO:**

**Ing. Andrea Pireddu**

**IL SEGRETARIO COMUNALE:**

**Dott. Antonio Mastinu**